

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 600)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1959

Trattamento tributario delle cooperative e loro consorzi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile le quote degli utili destinate dalle cooperative a fini mutualistici ai sensi dell'articolo 2536 del Codice civile anche se erogate ad enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti a scopo di istruzione, educazione, assistenza, previdenza sociale o beneficenza.

Art. 2.

L'esenzione già prevista per le cooperative di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci viene estesa ai loro consorzi, nonché ai redditi realizzati da società cooperative e loro consorzi mediante la conservazione, il deposito e l'ammasso dei prodotti medesimi o mediante la prestazione di servizi a favore delle aziende agricole dei soci comunque condotte. Sono altresì esenti i redditi delle cooperative e dei consorzi di servizi tra pescatori.

Art. 3.

I redditi netti delle cooperative e dei loro consorzi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e relative imposte locali fino all'ammontare di lire 960.000.

Le aliquote per l'imposta di ricchezza mobile e relative imposte locali sono ridotte alla metà per le successive lire 720.000 di reddito netto.

Per le cooperative agricole a conduzione divisa che abbiano lottizzato i terreni e per le cooperative tra artigiani l'abbattimento alla base del reddito sociale è calcolato in ragione di lire 240.000 per ogni socio.

Art. 4.

L'imposta di ricchezza mobile a carico delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di conduzione di terreni in affitto o in colonia, delle cooperative pescatori, delle cooperative di prestatori di servizi e rispettivi consorzi si applica con l'aliquota di categoria C/1.

La stessa aliquota si applica al reddito industriale e commerciale delle cooperative

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

composte da artigiani, riconosciuti come tali ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni e dei loro consorzi.

Art. 5.

Le cooperative nelle quali non si verificano operazioni di magazzino sono esenti dall'obbligo della tenuta delle registrazioni di magazzino previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 6.

Le società cooperative e i loro consorzi sono esenti dalla imposta sulle società.

Art. 7.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata per i compensi in denaro o in natura corrisposti dai soci diretti produttori agricoli alle cooperative o ai consorzi di manipolazione, trasformazione o vendita collettiva a titolo di spese di lavorazione, ivi compresa la quota, anche se forfettaria, di spese generali di gestione.

La stessa agevolazione è concessa alle cooperative di cui sopra, nonché alle cooperative agricole per i compensi corrisposti, per lo stesso titolo, ai rispettivi consorzi.

Sono altresì esenti i passaggi di merce tra soci artigiani e loro cooperative o consorzi di approvvigionamento o vendita collettivi.

Art. 8.

In sostituzione delle imposte di ricchezza mobile, di bollo, registro, ipoteche e di concessione governativa relative ai prestiti effettuati dai soci alle rispettive cooperative, ai mutui contratti tra enti cooperativistici e mutualistici, nonché agli interessi, ai contratti e agli atti di fidejussione correlativi, le cooperative e i loro consorzi mutuatari corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di lire 1 per ogni 1.000 lire prese a mutuo, con facoltà di rivalsa sui mutuantì.

Art. 9.

Gli atti di fusione e di incorporazione delle cooperative e dei loro consorzi sono esenti dalla imposta di bollo e di registro e non danno luogo a tassazione di ricchezza mobile.

Sono soggetti alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria gli atti di acquisto di beni immobili da parte di cooperative e loro consorzi quando tali beni siano utilizzati per gli scopi sociali.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle cooperative e loro consorzi purchè siano retti con i principi e la disciplina della mutualità e negli statuti siano espressamente prescritte le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.